

La mancata produzione dell'elenco dei prezzi deve considerarsi sanzionata con l'esclusione?

Nel caso in cui l'elenco prezzi venga richiesto a corredo dell'offerta e a pena di esclusione, la sua irregolarità non può essere sanata ex post, ovvero dopo la presentazione dell'offerta e quindi l'omissione non è rimediabile prima dell'aggiudicazione: la richiesta di conoscere il dettaglio dei prezzi e dei computi metrici in base ai quali il concorrente è pervenuto all'offerta non può definirsi, in un appalto dal corrispettivo ingente ancorché "a corpo", un "inutile aggravio procedimentale", sia perché non può disconoscersi all'amministrazione l'interesse a conoscere i dettagli economici dell'offerta sia perché si tratta dei dati necessariamente posseduti e utilizzati dal concorrente per formulare l'offerta

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 6258 del 6 dicembre 2007, inviata per la pubblicazione in data 10 dicembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato

< che la pronuncia di tardività del ricorso di primo grado è errata, perché il termine per l'impugnazione di un'aggiudicazione comincia a decorrere dalla conoscenza o comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (ancorché i vizi di legittimità dedotti con l'impugnazione s'appuntino contro le precedenti operazioni di gara), ed è perciò irrilevante che in una precedente fase o seduta fosse o non fosse presente il ricorrente o il suo legale rappresentante;

- che l'impugnazione introdotta con il ricorso di primo grado è fondata, perché l'elenco dei prezzi era richiesto, senza possibilità di equivoco, a corredo dell'offerta economica e a pena di esclusione, e non poteva, per ciò stesso, costituire una irregolarità sanabile;

- che la richiesta di conoscere il dettaglio dei prezzi e dei computi metrici in base ai quali il concorrente è pervenuto all'offerta non può definirsi, in un appalto dal corrispettivo ingente ancorché "a corpo", un "inutile aggravio procedimentale", sia perché non può disconoscersi all'amministrazione l'interesse a conoscere i dettagli economici dell'offerta sia perché si tratta dei dati necessariamente posseduti e utilizzati dal concorrente per formulare l'offerta;>

a cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6258 del 6 dicembre 2007, inviata per la pubblicazione in data 10 dicembre 2007, emessa dal Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6839 REG:RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello proposto dalla società per azioni ALFA - CONSULENZA E APPLICAZIONI INFORMATICHE (sede non indicata),
contro

- Pente AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA, con sede in Tortoreto Lido, costituitasi in giudizio in con la difesa dell'avvocato Carlo Scarpantoni (su procura alle liti rilasciata da persona non identificabile) e domiciliata in Roma, viale delle Milizie 38, presso lo studio dell'avvocato Mario Monzini;

- la regione ABRUZZO, difesa dall'avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi 12;

e nei confronti

delle società per azioni BETA, con sede in Firenze, e BETA BIS ITALIA, con sede in Milano, riunite in associazione temporanea di imprese, costituitesi in giudizio in persona del legale rappresentante della prima, signor Giorgio Moretti, difese dagli avvocati Antonio Lirosi e Dover Scalera e domiciliate presso il primo in Roma, via delle Quattro Fontane 20;

per la riforma

della sentenza 7 giugno 2006 n. 398, con la quale il tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso 183/2006, proposto da ALFA contro l'atto 20 gennaio 2006 n. 23 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica, contenente aggiudicazione al raggruppamento di Imprese tra le società BETA e BETA BIS Italia dell'appalto del "progetto MMG – Rete di medici di medicina generale".

Visto il ricorso in appello, notificato tra il 21 e il 25 luglio e depositato il 2 agosto 2006;

visto il controricorso dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica, depositato il 31 agosto 2006;

visto l'appello incidentale proposto dalla società BETA con atto notificato tra il 18 e il 26 e depositato il 30 settembre 2006;

visto il controricorso della regione Abruzzo, depositato il 13 ottobre 2006;

vista la propria ordinanza 3 ottobre 2006 n. 5037, con la quale è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata in primo grado;

viste le memorie difensive presentate, dalla resistente BETA l'8 giugno 2007 e dall'appellante il 9 giugno 2007;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, all'udienza del 15 giugno 2007, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Mario Sanino, in sostituzione di Torchia, e Scarpantoni, l'avvocato dello Stato Volpe e l'avvocato Lirosi;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Premesso:

-che l'ente dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica (ARIT) con atto 28 ottobre 2005 n. 115 del proprio direttore generale ha indetto una gara per pubblico incanto, col criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto sopra indicato;

- che il capitolato d'oneri allegato al bando prescriveva che i partecipanti dovessero presentare tra l'altro, a pena d'esclusione, l'offerta economica con allegati «elenco prezzi unitari e computi metrici di dettaglio per ogni tipo di fornitura e di servizio offerto»;
- che BETA, in associazione temporanea di imprese con BETA BIS Italia (d'ora in poi: BETA) aveva omesso di presentare l'elenco dei prezzi;
- che l'autorità di gara, nella seduta del 7 gennaio 2006, ha assegnato a BETA il maggior punteggio e le ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto, affermando che l'omissione era rimediabile prima dell'aggiudicazione, e nella seduta del 20 gennaio 2006, avendo BETA prodotto l'elenco dei prezzi, ha pronunciato l'aggiudicazione provvisoria a suo favore;
- che il direttore generale dell'ente appaltante con nota 10 gennaio 2006 n. 277 aveva espresso al presidente della commissione giudicatrice perplessità sulla mancata esclusione di BETA BIS, e la commissione il 17 gennaio 2006 aveva confermato al direttore generale che la mancata produzione dell'elenco dei prezzi non doveva considerarsi sanzionata con l'esclusione;
- che il direttore generale dell'agenzia ha quindi pronunciato l'aggiudicazione definitiva a BETA con l'atto del 20 marzo 2006 sopra indicato;
- con ALFA, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione a BETA con ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo notificato tra il 24 e il 28 marzo 2006, sostenendo che BETA sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara per avere omesso di allegare all'offerta economica l'elenco dei prezzi;
- che il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, con la motivazione che il termine di sessanta giorni per la sua proposizione aveva preso a decorrere dal 7 gennaio 2006, perché a quella seduta di gara era presente il rappresentante di ALFA;
- che ALFA appella censurando la pronuncia di tardività e riproponendo i motivi del ricorso di primo grado;
- che BETA con appello incidentale ripropone l'impugnazione della clausola di allegazione dell'elenco dei prezzi, perché, se viene interpretata come sanzionata con l'esclusione, costituisce un inutile aggravio procedimentale, dal momento che si trattava di un appalto a corpo, per l'intera fornitura e i servizi, e non a misura;

Considerato:

- che la pronuncia di tardività del ricorso di primo grado è errata, perché il termine per l'impugnazione di un'aggiudicazione comincia a decorrere dalla conoscenza o comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (ancorché i vizi di legittimità dedotti con l'impugnazione s'appuntino contro le precedenti operazioni di gara), ed è perciò irrilevante che in una precedente fase o seduta fosse o non fosse presente il ricorrente o il suo legale rappresentante;
- che l'impugnazione introdotta con il ricorso di primo grado è fondata, perché l'elenco dei prezzi era richiesto, senza possibilità di equivoco, a corredo dell'offerta economica e a pena di esclusione, e non poteva, per ciò stesso, costituire una irregolarità sanabile;
- che la richiesta di conoscere il dettaglio dei prezzi e dei computi metrici in base ai quali il concorrente è pervenuto all'offerta non può definirsi, in un appalto dal corrispettivo ingente ancorché "a corpo", un

“inutile aggravio procedimentale”, sia perché non può disconoscersi all'amministrazione l'interesse a conoscere i dettagli economici dell'offerta sia perché si tratta dei dati necessariamente posseduti e utilizzati dal concorrente per formulare l'offerta;

- che pertanto l'appello va accolto, annullando l'aggiudicazione, mentre l'appello incidentale va giudicato infondato;

- che l'appellante ripropone la domanda di condanna dell'amministrazione all'aggiudicazione a suo favore o, in alternativa, al risarcimento dei danni;

- che l'aggiudicazione alla seconda classificata - ove non sussistano autonome ragioni ostative - costituisce effetto naturale della presente decisione, sicché, allo stato, non v'è luogo per una condanna al risarcimento del danno.

- che le spese di giudizio dei due gradi seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 del codice di procedura civile e possono essere liquidate in 8000,00 euro (3500,00 per il giudizio di primo grado e 4500,00 per il grado d'appello).

Per questi motivi

accoglie l'appello indicato in epigrafe, respingendo l'appello incidentale, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato con il ricorso di primo grado. Condanna le parti resistenti e l'appellante incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in ottomila//00 (8000,00) euro, a favore dell'appellante.

Ordina all'Amministrazione regionale abruzzese di dare esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2007 dal collegio costituito dai signori:

Raffaele Iannotta presidente

Raffaele Carboni componente, estensore

Chiarenza Millemaggi Cogliani componente

Caro Lucrezio Monticelli componente

Adolfo Metro componente

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Raffaele Carboni F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Agatina Maria Vilaro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 6 dicembre 2007

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

N°. RIC. 6839-06

MA